

PROT.N.138/18/U

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

GARA N. 6943339

PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI REPERIMENTO, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON LAVORATORI INQUADRATI NEL CCNL Utilitalia (prima Federeambiente) AD OGGETTO

CIG 732539967C – CPV 79620000-6

QUESITO N. 1

ALL.1 - Il processo di selezione ivi descritto prevederebbe la disponibilità di rose di candidati. Precisiamo che i candidati individuati potrebbero non essere disponibili in un momento successivo al processo di selezione, nel caso di non messa in missione, poichè le Agenzie non formano delle graduatorie stabili ma, appunto, forniscono una rosa dalla quale l'ente individua i soggetti da contrattualizzare mentre gli altri sono svincolati. Per tale motivo quando l'ente scrive "Ove non si pervenga alla effettiva assunzione perché il personale preselezionato non è idoneo, o comunque ove non sia sufficiente a coprire il fabbisogno, REA SpA potrà decidere di utilizzare una rosa di candidati già fornita dall'esecutore in precedenza" questi ultimi potrebbero non essere più disponibili poiché le selezioni fatte dalle Agenzie non comportano le costituzioni di graduatorie vincolanti.

RISPOSTA: La possibilità è stata chiaramente contemplata, dovendosi interpretare la previsione come segue:

- REA Spa potrà decidere di utilizzare una rosa di candidati già fornita;
- ove le relative unità di personale risultino non più disponibili, REA SpA potrà chiedere di provvedere ad una nuova selezione, per reperire altro personale con le caratteristiche richieste.

QUESITO N. 2

Accordo Quadro: art. 5 segnaliamo che la somministrazione lavoro non integra un appalto e pertanto non si applicano gli articoli del codice ivi richiamati (1655 cc).

RISPOSTA: Il contratto oggetto di affidamento è un contratto di accordo quadro, come disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, che tutti i concorrenti devono conoscere, poiché reca la disciplina specifica di settore applicabile alla gara e stabilisce il regime contrattuale che si instaurerà con l'aggiudicatario. L'esecuzione dell'accordo quadro, come gli operatori interessati possono leggere anche nello Schema di contratto allegato al Disciplinare di gara, avviene in ragione dei contratti specifici applicativi dello stesso, i quali in conformità alle previsioni del richiamato Codice, sono qualificati come contratti di appalto.

Non si comprende quale sia l'oggetto del quesito, considerato tra l'altro che il rilievo espresso risulta non pertinente e non condivisibile. Si invitano gli operatori interessati all'affidamento a prendere visione della normativa richiamata ed a comportarsi di conseguenza.

QUESITO N. 3

Accordo Quadro: art. 5.1 chiediamo di richiamare anche la normativa specifica di settore (D. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro).

REa Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

RISPOSTA: La lex specialis di gara è redatta dalla Stazione Appaltante, la quale non è tenuta ad apportare alcuna modifica alla stessa, in ragione di richieste che provengano da operatori economici eventualmente interessati all'affidamento, ai quali l'ordinamento non riconosce la facoltà contrattuale di incidere sul contenuto del contratto posto a base di gara. Si invitano pertanto gli operatori interessati a partecipare alla gara a voler prendere visione della normativa di cui al d.lgs. 50/2016 (e collegata) e ad astenersi dal richiedere modifiche ai documenti pubblicati, se non in ragione di eventuali errori o omissioni che, ove effettivamente esistenti, dovranno essere semmai emendati dalla Committente. Peraltro, riguardo alla normativa specifica di settore, si rileva che non vi è alcuna necessità di richiamarla ulteriormente, essendo già richiamata nello Schema di contratto, essendo stata considerata ed applicata in fase di predisposizione della lex specialis ed essendo comunque già di per sé applicabile, nei limiti di legge appunto.

QUESITO N. 4

Accordo Quadro: art. 5.2 chiediamo conferma che prima dell'adozione di provvedimenti contro l'aggiudicatario verrà effettuato un contraddittorio.

RISPOSTA: Si invitano nuovamente gli operatori interessati a leggere con attenzione e, se partecipano, accettare il contenuto della lex specialis, nonché a prendere in esame le norme in materia di affidamento di contratti pubblici. I diritti di difesa e di partecipazione al procedimento saranno garantiti in ogni fase, come per legge, senza che possano prevalere rispetto all'interesse pubblico, alla celere definizione della procedura di gara, a norme di legge che impongano comportamenti diversi. In fase di gara, con i concorrenti, il contraddittorio sarà instaurato in forma di "soccorso istruttorio", nei limiti di legge. In fase di esecuzione, all'aggiudicatario, sarà consentito nel rispetto della normativa applicabile e delle previsioni contrattuali.

Relativamente all'inadempimento, valgono: le previsioni contrattuali; le norme di cui al d.lgs. 50/2016; le norme ed i principi del Codice civile, in quanto compatibili.

QUESITO N. 5

Accordo Quadro: art. 7.5 chiediamo di chiarire la portata dell'articolo e di indicare quando potrebbe verificarsi l'ipotesi, stante l'affidamento che fa il concorrente aggiudicatario al servizio.

RISPOSTA: L'accordo quadro è uno strumento flessibile, rispetto al quale la Stazione Appaltante conserva la libertà di acquisire quantitativi variabili delle prestazioni oggetto di affidamento (nel rispetto del solo limite massimo). La Committente non assume alcun obbligo, in relazione a quantitativi minimi che garantisce di acquisire. Né si vincola in via esclusiva al rapporto con l'aggiudicatario.

E' però anch'essa Committente soggetta ai principi generali in materia di contratti pubblici, dovendosi comportare secondo correttezza e buona fede e non potendo porre in essere comportamenti contrattuali indebitamente contrari a tali principi.

QUESITO N. 6

Accordo Quadro: art. 9.2 per quanto concerne la materia salute e sicurezza ricordiamo che i somministrati, rispetto alla predetta, rientrano nell'organico dell'utilizzatore (art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15). Si chiede conferma pertanto che l'articolo fa riferimento al personale diretto dell'Agenzia Rispetto a "L'eventuale insufficienza del corrispettivo...sarà considerata anomalia delle condizioni offerte.

RISPOSTA: Confermiamo che l'articolo fa riferimento al personale diretto dell'Agenzia. La precisazione deve essere interpretata in connessione con le previsioni in materia di costo del personale, oneri per la sicurezza e anomalia delle offerte di cui al d.lgs. 50/2016.

QUESITO N. 7

Accordo Quadro: segnaliamo che l'aggiudicatario fornisce personale in base alle esigenze e richieste di REA, il personale somministrato compila un foglio presenze che viene vidimato da REA, le fatture sono l'esito dell'applicazione della tariffa alle ore lavorate come da foglio presenze, pertanto non si comprende la portata dell'articolo richiamato, chiediamo un chiarimento.

RISPOSTA: Al quesito potrà essere data risposta se ne saranno chiariti nei termini il contenuto e la finalità, posto che al momento appare oscuro e non comprensibile.

QUESITO N. 8

Accordo Quadro: art. 10 nella somministrazione lavoro ciascuna parte (utilizzatore e Agenzia) ha i propri oneri nei confronti dei lavoratori somministrati, pertanto chiediamo conferma che REA, nell'articolo in questione, si riferisce agli oneri ex lege di competenza dell'aggiudicatario (poiché come noto, ad esempio, quelli inerenti la sicurezza, rispetto ai somministrati, sono in capo all'utilizzatore, così come l'indicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali art 30 e seguenti D. Lgs. 81/15, cfr art 33 c. 2 e 34 c. 3).

RISPOSTA: Si veda la risposta al Quesito n. 6)

QUESITO N. 9

Accordo Quadro: art. 14.4 chiediamo cortese rimando, oltre che alle norme del codice Civile, a quelle specifiche della materia (D. Lgs. 81/15).

RISPOSTA: Si veda la risposta al Quesito n. 3)

QUESITO N. 10

Accordo Quadro: art. 14.7 chiediamo a quanto ammontano le spese.

RISPOSTA: Gli importi sono dovuti nella misura di legge: spese di pubblicazione (stimate in Euro 2.540,00) e spese di bollo (Euro 14,62 ogni quattro facciate).

QUESITO N. 11

Inseriamo 2 quesiti simili con unica risposta

11.1) ALL. 6: segnaliamo che la specificità del servizio di somministrazione lavoro prevede la non applicazione dell'art 26 D. Lgs. 81/15, poiché quest'ultimo si riferisce agli appalti di cui agli artt. 1559 ss cc , istituto differente dal servizio oggetto di gara e pertanto l'allegato non andrebbe compilato. Chiediamo pertanto conferma della non produzione dello stesso.

11.2) In riferimento all' allegato 6 Mod.S.7.4.1 richiesto nella busta amministrativa, si specifica che trattandosi di un servizio di somministrazione di lavoro e non di appalto, la società partecipante non deve produrre tale allegato, per cui se ne chiede l'esonero.

RISPOSTA: Il modello deve essere compilato con i dati della società, sottoscritto e prodotto, come espressamente prescritto.

QUESITO N. 12

Disciplinare: art. 4.1 Stante l'indiscussa facoltà di recesso/risoluzione chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro - considerato il diritto del somministrato a prestare la sua opera sino alla scadenza contrattuale salvo giusta causa di risoluzione - nel rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.

RISPOSTA: Il diritto di recesso è disciplinato in modo esaustivo dall'art. 8 del Contratto di accordo quadro (par. 8.3.3. - 8.3.4. - 8.3.5. - 8.3.6.), si invitano gli operatori interessati a prenderne visione. Si vedano altresì le risposte ai quesiti n. 2) e 5)

QUESITO N. 13

Si evidenzia che, in base alle Linee Guida ANAC 2/2016, il massimo punteggio attribuibile agli elementi premianti è 10 " poiché tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente" e nel caso in specie l'ente potrebbe invece arrivare a 18.

RISPOSTA: Si invitano i concorrenti a rileggere con attenzione il documento pubblicato dall'ANAC, recante le Linee guida n. 2, sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale:

- il limite di 10 punti è esemplificativo e ipotetico;
- è ammessa e ritenuta legittima l'attribuzione di un punteggio superiore, in relazione alle specificità del servizio da affidare;
- la determinazione dei punteggi in concreto da attribuire è rimessa alla stazione appaltante.

Si rileva che nella gara di cui si discute, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciò nonostante gli elementi tecnici e le modalità di esecuzione del servizio sono in larga parte imposte: dalla stazione appaltante e dalla normativa di riferimento. Sono quindi immodificabili e non suscettibili di varianti ovvero di offerte migliorative, in quanto talune rispondono a previsioni imperative di legge, altre al fabbisogno specifico da soddisfare.

Relativamente alle componenti variabili sono stati sviluppati i criteri di valutazione diversi dal n. 3. Peraltro, non potendosi attribuire a ciascuno di essi un punteggio sproporzionato o irragionevole, si è ritenuto di sviluppare il confronto concorrenziale effettivo anche riguardo a caratteristiche soggettive relative ad aspetti che incidono in modo diretto sulla qualità della prestazione, tra le quali il possesso di certificazioni idonee a garantire la qualità delle prestazioni, l'affidabilità dell'esecutore, la tutela dei lavoratori in corso di esecuzione.

Non si ravvisano pertanto motivi di illegittimità del sub-criterio in discussione.

Né sarebbe legittimo modificarlo in ragione della richiesta di un potenziale concorrente.

QUESITO N. 14

Inseriamo 2 quesiti simili con unica risposta

14.1) Con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo di confermare che a fronte di un importo massimo stimato di gara di € 900.000,00 dovrà essere prodotta una cauzione provvisoria di € 4.500,00 (indicata essere pari al 2% del prezzo base dell'appalto all'art. 10 del Disciplinare).

14.2) Con riferimento a quanto indicato all'art. 10 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), **SI CHIEDE CONFERMA CHE** l'importo della garanzia provvisoria deve essere pari ad € 18.000,00 (cioè pari al 2% dell'importo massimo stimato di € 900.000,00 oltre IVA, eventualmente riducibile ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e NON di € 4.500,00 come

indicato nel succitato Disciplinare di gara.

RISPOSTA: L'importo della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo massimo stimato, è pari a Euro 18.000,00 e non a Euro 4.500,00

QUESITO N. 15

Con Riferimento alla Busta B contenente l'Offerta Tecnica, vorremmo chiedere CONFERMA che nella Relazione Metodologica, che deve essere composta da max 6 pagine (intendendosi 6 facciate), il DOCUMENTO richiesto al Criterio 2, sub criterio 2.2 (Documento di prova psico attitudinale) ed il DOCUMENTO richiesto al Criterio 4 (Pre Fattura) possano essere ALLEGATI senza rientrare nel computo delle 6 pagine.

RISPOSTA: Sì. Trattasi di due documenti diversi, come si evince anche dalla relativa numerazione.

QUESITO N. 16

Con riferimento all'art. del Disciplinare (Oggetto del Contratto) si chiede a Codesta Amministrazione di precisare quale sarà l'articolazione oraria applicata ai rapporti di lavoro sottoscritti. In particolare si chiede quante ore straordinarie, maggiorazioni e indennità, specificando possibilmente la loro si prevedono nel mese sulla base di uno storico di personale somministrato già utilizzato.

RISPOSTA: Non è possibile predeterminare tali parametri, in ragione dello specifico oggetto del servizio svolto dalla Committente e delle peculiari e mutevoli condizioni di esecuzione dello stesso. Ragione per cui, tra l'altro, la Committente ha ritenuto di affidare un contratto di accordo quadro.

QUESITO N. 17

Inseriamo 3 quesiti simili con unica risposta

17.1) Con riferimento all'art. 1.1 del Capitolato (Oggetto del Servizio -Descrizione) si chiede a Codesta Amministrazione se sta già utilizzando il servizio di somministrazione lavoro e in caso affermativo con quale Agenzia sta operando in relazione all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 31 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

17.2) Sulla base dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione;
- L'inquadramento di tali lavoratori;
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- L'attuale fornitore

17.3) L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: il numero dei lavoratori oggi attivi con

contratto di somministrazione, l'inquadramento di tali lavoratori, la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi, la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e l'attuale fornitore. Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

RISPOSTA: Non stiamo utilizzando il servizio di somministrazione lavoro.

QUESITO N. 18

Inseriamo 3 quesiti simili con unica risposta

18.1) Con riferimento all'art. 18 del Capitolato (Offerta Economica) si precisa a Codesta Amministrazione che il divisore orario mensile da utilizzare per il corretto calcolo della retribuzione e del costo del lavoro è 164,66 dato dalla seguente formula: $38 \text{ (orario settimanale)} \times 52/12$ così come stabilito dall'art 30 del CCNL delle Agenzie per Il lavoro.

18.2) In relazione all'offerta economica segnaliamo che nella tabella economica relativa ai costi:

- manca la contribuzione 4,2% del Fondo Formatep Ebitemp;
- mancano le voci di retribuzioni differite relative ai ratei ferie, ex festività, rateo 13 e 14, sui cui andranno computati i contributi mancanti, il Tfr, e i diritti sindacali.
- la contribuzione Inps è pari al 30,08%;
- il calcolo del divisore da applicare per arrivare al costo orario per le agenzie per il lavoro come da CCNL non è 169 ma 164,67 (ore sett.li x 52 /12);

Si chiede se tutte le voci di costo mancanti vadano incluse nel margine di agenzia.

18.3) Giova segnalare l'importanza di quantificare esattamente il costo del lavoro. Al riguardo, si rileva altresì che la componente contributiva indicata nelle tabelle di costo tab. 1 e tab. 2, di cui all'Allegato 1 (Contratto di Accordo Quadro)art. 9.4 - Determinazione del corrispettivo risulta errata poiché differisce dai valori previsti dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Parimenti, dalla tabelle citate non appaiono considerati nel costo i ratei di Ferie, Rol, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità. Inoltre non vengono quotati alcuni costi fissi delle ApL quali l'Ente Bilaterale (Ebitemp) ed il Fondo Formazione. Si sottolinea che la corretta quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un'offerta a parità di condizioni e, dall'altro, di consentire a codesta spett.le Stazione Appaltante di individuare l'offerta effettivamente migliore, come rilevato da diverse circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica; in particolare: • Circolare numero 9/2007: "Per quanto concerne il costo del personale in somministrazione occorre evidenziare la necessità che le amministrazioni procedano ad una sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del contratto con l'agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile ad una corretta valutazione economica delle offerte presentate, ma anche al fine di circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in grado di fornire il servizio richiesto senza pregiudizio per i lavoratori somministrati".

• Circolare numero 2/2007: "L'obbligazione della corresponsione del trattamento economico grava sull'Agenzia di somministrazione e non sull'amministrazione utilizzatrice ma la quantificazione

esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale per valutare le offerte presentate dalle Agenzie. Le PP.AA., pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base dell'analisi delle proprie necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione ed in dettaglio il costo del lavoro del personale somministrato, tenendo conto dei rinnovi contrattuali nonché dei costi previdenziali e dei fondi per la formazione". Inoltre, la necessità di indicare e quantificare esattamente il costo del lavoro, si evince anche dall'art. 86, co. 3-bis del Codice degli Appalti: "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

• Sul profilo è intervenuta l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), anche al fine di evitare la formulazione di offerte poco chiare e trasparenti. Sul punto, si veda, tra le tante pronunce, il Parere numero 56/2010: "I concorrenti avevano inserito voci inerenti il corrispettivo di agenzia nei costi di retribuzione dei lavoratori con la "finalità di voler mantenere bassa la quotazione di agenzia su cui veniva attribuito il punteggio, così alterando la par condicio dei partecipanti", con la paradossale conseguenza, comunque, che il punteggio più alto, stante il ruolo decisivo svolto per la sua attribuzione dal minor costo di agenzia offerto, sarebbe stato attribuito ad agenzie che avevano offerto un prezzo orario (comprensivo di costo del lavoro e margine di agenzia) complessivamente più alto

RISPOSTA: I parametri contrattuali inseriti nell'Art. 18 sono quelli relativi al CCNL applicato dalla committente che hanno determinato il costo indicato in tabella. Come riporta il suddetto articolo "L'eventuale differenza di costo effettivamente sostenuto dall'operatore economico e quello inserito in Tabella n. 1 e in Tabella n. 2 (costo del lavoro su base oraria) deve essere considerata nel margine di agenzia (MA) e quindi compresa nella tariffa ora ordinaria (TO) iva esclusa.

QUESITO N. 19

Si richiede conferma che l'offerta tecnica dovrà essere composta massimo di 6 pagine, intendendo 12 facciate.

RISPOSTA: No le 6 pagine sono intese come 6 facciate.

QUESITO N. 20

Disciplinare di gara - Punto 17: Tra gli strumenti utilizzati per la valutazione dei candidati da selezionare è richiesta la somministrazione di test psico-attitudinali. I test psico-attitudinali richiedono la valutazione delle seguenti competenze: ragionamento astratto, ragionamento meccanico, ragionamento numerico, ragionamento verbale, rapporti spaziali, uso del linguaggio, velocità e precisione. Quale competenza dev'essere oggetto di valutazione?

RISPOSTA: Nella relazione Allegato 1A al punto "Modalità di reclutamento dei lavoratori" sono indicati gli aspetti generali del candidato da far emergere. E' onere dell'operatore economico concorrente individuare le modalità di utilizzo del test. La valutazione discrezionale della Commissione, in relazione a tale parametro, cadrà infatti proprio sulla capacità del concorrente di individuare le valutazioni utili a dare adeguata risposta al fabbisogno.

QUESITO N. 21

Considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell'Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l'operato, si chiede cortese conferma che l'eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all'Utilizzatore. A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell'intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parte generale e parte specifica, come individuate all'art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall'Accordo Stato-Regioni, fermo restando l'allocatione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all'Utilizzatore ai sensi dell'art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015 così come l'addestramento dei lavoratori rispetto all'uso delle attrezzature di lavoro.

RISPOSTA: In base a quanto riportato nell'art. 3 del Disciplinare di Gara che specifica che, riguardo al personale somministrato, è a carico dell'esecutore : "...l'esecuzione delle 4 ore previste a titolo di formazione generale così come definita dal punto 4 e punto 8 dell'allegato all'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Di tale formazione dovrà essere data evidenza all'utilizzatore."

La formazione specifica di cui all'Accordo Stato Regioni del 12/2011 in materia di formazione dei lavoratori e tutte le attività di addestramento (DPI, attrezzature ecc) necessarie per lo svolgimento dell'attività saranno effettuate dalla Committente.

QUESITO N. 22

Si chiede conferma che, in base all'indicazione di cui all'Allegato 1A, pag. 3 e di seguito riportata "Prima di prendere servizio il personale deve essere visitato per l'idoneità alla mansione dal medico competente di REA SpA, previo appuntamento con la struttura sanitaria, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario per la mansione e secondo il documento di valutazione dei rischi di REA SpA ai sensi del D.Lgs 81/2008", si richiede conferma che i costi per le visite mediche preassuntive saranno a carico di REA.

RISPOSTA: Si conferma che i costi per le visite mediche preassuntive saranno a carico di Rea Spa.

QUESITO N. 23

Sull'assenteismo: considerato che il costo dell'assenteismo è carico dell'Agenzia per il Lavoro, si richiede riscontro di una stima di tale percentuale in termini di percentuale oppure ancora meglio in termini di numero ore oppure in termini di costo, al fine di un valutazione economica complessiva più congrua.

RISPOSTA: Non ci è possibile fare una stima di quanto richiesto

QUESITO N. 24

L'Allegato 1 – Contratto di Accordo Quadro (pag. 16, art. 11.3) prevede che: "I pagamenti avverranno per stati di avanzamento e mai con pagamento anticipato per prestazioni ancora da eseguire e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su

conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.” Al riguardo, si segnala che l’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 così come modificato anche dal d.lgs. n. 192/2012 prescrive l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o stazioni appaltanti di corrispondere entro trenta giorni dalla fattura gli importi relativi alle transazioni commerciali (compresi i servizi di somministrazione di lavoro) derivanti da contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2013. L’inderogabile normativa vigente prevede quindi quale termine di pagamento: “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura”. In proposito, si evidenzia che anche prima dell’entrata in vigore della citata normativa sui termini di pagamento delle PP.AA., sia il Consiglio di Stato, sia l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture hanno avuto modo di sancire quanto segue: “Com’è noto, negli appalti pubblici i termini di pagamento devono necessariamente essere quelli standard (30 giorni dal ricevimento della fattura), previsti dall’articolo 4, comma 2 del D.lgs 231/2002, che si configura peraltro come norma imperativa, per cui eventuali clausole del bando che stabiliscano deroghe sono nulle (da ultimo in tal senso il Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza n. 1728 del 21.3.2011: tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni sono gestibili negli appalti tra privati (seppure nei limiti di non iniquità previsti dalla combinazione tra gli articoli 4 e 7 del Dlgs 231/2002), ma non in quelli pubblici, nei quali manca la fase precontrattuale>>>)” (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Audizione presso l’AVCP del 7.7.2011). Parimenti, a livello europeo, il termine di pagamento di 30 giorni è imposto dall’art. 3, let. b), della Direttiva 35/2000/Ce. Per di più, l’Agenzia per il Personale corrisponde ai propri lavoratori somministrati la retribuzione con cadenza mensile. Ciò considerato, si chiede di uniformare i termini di pagamento alla normativa vigente e di rendere le modalità di pagamento più consone alla tipologia del servizio de quo.

RISPOSTA: La previsione contrattuale è da interpretare e rettificare come segue. La fattura potrà essere emessa soltanto previa autorizzazione. L’esecutore dovrà preventivamente emettere e trasmettere una pre-fattura, con cadenza mensile, avente ad oggetto le prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. Riguardo alla pre-fattura la stazione appaltante ha 30 giorni per verificare la correttezza e rispondenza degli importi. Ricevute le espresse relative approvazione e autorizzazione, o decorso tale termine, l’esecutore potrà emettere la fattura. Il termine di pagamento sarà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le risposte ai quesiti che non sono contemplati nel presente documento saranno pubblicate entro i termini.